

PATTO DI ACCREDITAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE.

L'anno, giorno.....del mese di.....fra il Distretto Socio Sanitario 16, nella persona di Avv. Francesco Gullotta, nella qualità di Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune capofila, e l'Ente....., con sede in, nella persona di, nella qualità di Legale Rappresentante, per svolgere i Servizi socio-assistenziali a favore dei soggetti disabili in situazioni di handicap grave.

**Art. 1
Oggetto**

Il presente documento, nell’ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, ex art. 118 Cost., commi 1 e 2 art. 13 del TUEL, art. 34 L.R. 10/00, disciplina, all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni del Distretto Socio- Sanitario n. 16, le linee fondamentali dell’accreditamento dei soggetti erogatori dei Servizi alla Persona.

**Art. 2
Finalità del patto di accreditamento**

La finalità del presente “patto di accreditamento” è quella di disciplinare il rapporto tra Distretto Socio Sanitario n. 16 e le Associazioni accreditate all’Albo distrettuale delle Associazioni, per l’erogazione di Servizi socio-assistenziali a favore dei soggetti disabili in situazioni di handicap grave. Il sistema dell’accreditamento, è fondato sulla libera scelta, da parte del cittadino, al fine di garantirgli il diritto alla frequenza di attività extra domiciliari, attraverso un contributo all’onere economico da sostenere per attività sportive, ricreative, culturali, percorsi terapeutici, etc i cui destinatari privilegiati della presente azione sono le persone in situazione di handicap grave (Legge n. 104/92 art. 3 comma 3) che appartengono a famiglie multiproblematiche (presenza di altri familiari disabili, assenza di valide figure di riferimento, minori in stato di adozione o affidamento, nuclei in cui pressante appare la problematica del “Dopo di Noi”) e per le quali appare alto il rischio di istituzionalizzazione.

Con il presente “Patto”, si intende:

- Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo da parte dei soggetti accreditati, nell’ottica della libera concorrenza;
- Valorizzare la centralità del cittadino-utente e la propria capacità di autonoma e auto-determinazione, sia in ordine all’elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto erogatore;
- Implementare le risorse della comunità locale, attraverso la concertazione con tutti le Associazioni accreditate, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi offerti.

Art. 3

Albo distrettuale dei soggetti accreditati

Possono essere iscritti all'Albo distrettuale dei soggetti accreditati, tutte quelle Associazioni che, a seguito di avviso da parte del Distretto Socio Sanitario 16 e di presentazione di apposita istanza, risultano in possesso dei requisiti richiesti e del parere favorevole della apposita Commissione.

Tale Albo potrà essere sottoposto a revisione annuale, per la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso delle Associazioni' già accreditate e per l'esame di eventuali nuove istanze di iscrizione.

Art. 4

Ambito territoriale dell'accREDITamento

L'ambito territoriale di riferimento dell'accREDITamento è il Distretto Socio-Sanitario n. 16, che comprende i Comuni di Catania - Capofila del Distretto- Misterbianco e Motta Santa Anastasia; ciascun Comune ha caratteristiche sue proprie, riguardo al numero potenziale di fruitori del servizio.

Art. 5

Beneficiari dei servizi

I beneficiari del servizio sono i cittadini, residenti nei Comuni di Catania e Misterbianco, in condizioni di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3), nel rispetto del Piano di Assistenza Individualizzato, redatto dall'ASP, congiuntamente al Servizio Sociale Professionale.

Il contributo concesso offre la possibilità di sostenere le spese per la partecipare ad attività extra domiciliari, servizi socio-educativi-ricreativi e culturali, quali centri culturali, centri di aggregazione, corsi di musica, danza, recitazione/drammatizzazione e/o attività sportive e percorsi riabilitativi quali musicoterapia, pet-terapia, arte terapia, ippoterapia, orto terapia etc.

Il supporto economico può essere speso su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato (mattina e/o pomeriggio) con esclusione della domenica e dei giorni festivi; l'Ente affidatario, scelto dall'utente tra le Associazioni accreditate, dovrà garantire la massima flessibilità dell'orario della prestazione, in relazione alle esigenze emerse nel piano individualizzato di ciascun destinatario.

Art. 6

Procedure di ammissione

Il soggetto disabile, al fine di beneficiare del contributo economico previsto, spendibile presso l'Associazione accreditata prescelta, dovrà presentare istanza di attivazione del Piano Personalizzato, all'Ufficio di Servizio Sociale competente territorialmente.

L'istanza, debitamente compilata e firmata dall'interessato o da persona delegata, su apposito modello, verrà valutata dalla Equipe Multi Dimensionale costituita dall'ASP e dal Servizio Sociale Professionale dell'E.L. la quale redigerà il PAI, secondo le necessità del soggetto richiedente.

Dalla scelta dell'Ente accreditato da parte dell'utente il Distretto predispone l'articolazione del contributo da riconoscere.

Il Servizio Sociale Professionale, indicato quale case manager, verificherà periodicamente il rispetto dei Piani elaborati, previa documentazione giustificativa prodotta dal beneficiario e/o caregiver.

Art. 7

Libertà di scelta dell'assistito

Al fine di riconoscere al soggetto disabile ed alla sua famiglia un ruolo di “centralità”, l'utente ammesso al contributo (o uno dei suoi familiari e/o l'amministratore di sostegno/tutore, se incapace) eserciterà il “diritto di scelta” nei confronti delle Associazioni accreditate che dovranno erogare le prestazioni indicate nel PAI.

In caso di non frequenza alle attività preposte, l'Associazione comunicherà al Distretto Socio Sanitario 16 l'assenza del beneficiario, per un periodo superiore a giorni 15.

Art. 8

Modalità organizzative

L'Associazione accreditata, prescelta dal soggetto beneficiario, dovrà fornire le attività, secondo quanto richiesto e sottoscritto dal soggetto disabile.

Le prestazioni da erogare dovranno essere rispondenti alle esigenze di ciascun disabile, in ottemperanza al PAI, favorendo la fruibilità della strutture individuate, in riscontro alle abilità del soggetto.

Le sedi di accoglienza dovranno rispettare gli standards di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L' Associazioni accreditate sono tenute, altresì, a mettere a disposizione dell'utenza un ufficio di segreteria, cui gli utenti potranno rivolgersi anche telefonicamente per dare e ricevere informazioni. A tal proposito l'Associazione è tenuta a comunicare, sia al Distretto che agli assistiti, gli orari, il numero telefonico e la disponibilità delle giornate.

Art. 9

Corrispettivo dell'affidamento

Le prestazioni, della durata di 24 mesi, per un importo onnicomprensivo di spese ed IVA pari a €. 818.933,80 si rivolge a n. 511 utenti e prevede il riconoscimento di un contributo economico complessivo di €. 1.600,00 alle famiglie, per ciascun disabile, al fine di sostenere le spese per le singole attività, secondo la libera scelta effettuata dai soggetti beneficiari. Il Distretto non garantisce alcun numero minimo di adesioni, trattandosi di libera scelta effettuata dagli utenti, acquistando le prestazioni anche da più Associazioni.

Art. 10

Obblighi dell' Ente accreditato

L' Associazione dovrà garantire, senza eccezione alcuna, l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente “Patto di Accreditamento”.

L'attività dovrà essere svolta presso le strutture designate da ciascun Ente, rispondente alle richieste dei soggetti ed agli standards di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.

Ogni variazione dovrà essere comunicata entro dieci giorni all'Ufficio di Gestione.

L'Ente si impegna inoltre:

- a garantire la non interruzione delle attività;
- a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale Comunale e dell'ufficio di gestione di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del PAI, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra Associazione/utente/Servizio Sociale;
- a facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o attività, in coerenza

con gli obiettivi individuati in sede di valutazione PAI;

- il rispetto degli orari stabiliti e della durata dell'intervento.
- la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni, da qualsiasi fonte provengano;
- a garantire la copertura assicurativa (RCT) riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente accreditamento;

Art. 11

Modalità di Erogazione delle prestazioni socio-assistenziali

Le Associazioni accreditate forniranno, nel rispetto delle finalità statutarie e della Carta dei Servizi, le prestazioni richieste dal disabile scaturenti dal Progetto Individualizzato, con le modalità e le caratteristiche di ciascuna organizzazione.

Le Associazioni accreditate produrranno all'utente disabile, in relazione alle prestazioni fornite, documentazione giustificativa della presenza alle attività (fogli di firma dell'utente, validate dall'Associazione) e ricevuta fiscale del costo del servizio.

Art. 12

Durata e risoluzione del patto di accreditamento

Il presente Patto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata del progetto; Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all' art. 9, l'Ufficio si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno dell' Ente se: dopo due diffide scritte, anche riferite ad inadempienze di natura diversa, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Patto di Accreditamento. Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione degli interventi; sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto; mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; elevato turnover del personale; utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l' Ente è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatogli in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs 196/2003 e D.Lgs. n. 51/2018.

Art. 13

Divieto di cessione

E' vietata la cessione, anche parziale, dell'iscrizione all'Albo Distrettuale. La cessione si configura anche nel caso in cui l'Ente venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 14

Fallimento

In caso di fallimento, il servizio si intenderà senz'altro revocato e l'Ufficio provvederà a termini di legge.

Art. 15

Foro competente

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Catania.

Art. 16

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente patto.

Art. 17

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Patto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

L'Ente contraente

Il Distretto Socio Sanitario 16